

**Il Governo del sistema integrato delle risorse idriche
e del ciclo integrato dei rifiuti urbani
in Piemonte**

**Proposta di articolato per una legge regionale di attribuzioni di
funzioni amministrative**

- I Testo dell'articolato**
- II Illustrazione della proposta**
- III Documento di indirizzo del 28 maggio 2010**

Torino, 27 ottobre 2010

***Illustrazione della proposta di articolato per una legge regionale di
attribuzione di funzioni amministrative in materia di servizio idrico integrato e
di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani***

Premessa

Le funzioni amministrative comprendono quelle di governo e quelle di gestione. Nell'articolato, sulla base delle leggi nazionali, le funzioni di governo dei servizi sono affidate, in considerazione della loro natura, ad un ente territoriale ed elettivo, mentre le funzioni di gestione saranno esercitate da aziende o enti pubbliche o private.

1) L'attribuzione di funzioni amministrative alle Province ed il ruolo dei Comuni.

L'articolato fornisce un contributo per la formulazione ed approvazione della legge regionale di attuazione delle disposizioni nazionali in tema di soppressione delle Autorità d'Ambito (decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito nella legge 26 marzo 2010 n. 42), con la quale si deve provvedere ad attribuire le funzioni da esse esercitate ad altro soggetto istituzionale secondo i principi di semplificazione, sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; e ciò fatta salva l'esigenza di successivi interventi regionali di ridefinizione organica delle materie del servizio idrico e di quello dei rifiuti.

La proposta individua le Province quale livello istituzionale al quale attribuire tutte le funzioni di governo che - in base a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni - fanno capo alle Autorità d'ambito, funzioni che nella Regione Piemonte sono disciplinate, per il servizio idrico integrato, nella l.r. n. 13 del 1997 e, per il servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani, nella l.r. n. 24 del 2002. Tale scelta si muove pertanto nella direzione di favorire la realizzazione di un'effettiva integrazione del governo delle attività di cui si tratta, pur con le necessarie gradualità, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione di servizi così rilevanti per tutti i cittadini e le imprese piemontesi.

La riunificazione di tutti i compiti di governo amministrativo in capo alle Province (articolo 1), pur nella piena distinzione tra l'organizzazione del servizio idrico e quella del servizio dei rifiuti, mira da una parte, per il settore delle risorse idriche, a completare e consolidare il processo di superamento della frammentazioni delle gestioni già avviato tramite le Autorità d'Ambito, e dall'altra parte, per il settore dei rifiuti, a semplificare l'attuale complesso sistema regionale di organismi ed enti, assicurando un unico snodo per l'integrazione del governo delle molteplici e differenziate attività di realizzazione e funzionamento degli impianti, ma anche di raccolta e smaltimento, che costituiscono il relativo servizio.

Tale impostazione evidenzia – come meglio illustrato nell'allegato documento UPP, del 28 maggio 2010, sull'attuazione del decreto “Calderoli” - che il contenuto dei compiti di cui si tratta è senz'altro riconducibile ad un livello istituzionale di area vasta, e quindi a quello provinciale, in quanto è necessario assicurare, oltre al corretto governo di servizi specialistici, anche il coordinato ed economico svolgimento di tutte le attività. Alcune di queste presentano tuttavia aspetti strettamente legati ai bisogni dei cittadini, soddisfatti da servizi rivolti alla persona e collocati ad un livello di prossimità, per le cui attività di governo è necessario il pieno concorso dei Comuni.

2) I principali aspetti della proposta di articolato.

a) Le modalità di partecipazione dei Comuni all'esercizio delle nuove funzioni attribuite alle Province sono definite attraverso l'inserimento della manifestazione della volontà dei Comuni nel procedimento di approvazione dei provvedimenti provinciali, prevedendo che essa si esprima obbligatoriamente tramite un parere, mentre sono confermate tutte le altre precedenti disposizioni sul concorso comunale nelle materie di cui si tratta (articolo 2).

In relazione al numero dei Comuni presenti in ogni Provincia, la loro partecipazione avviene attraverso due organi collegiali, uno per il servizio idrico ed uno per i rifiuti, denominati Conferenze di Governo, istituiti in ogni Provincia secondo i criteri di composizione stabiliti nella legge regionale, ma tenendo conto della differente situazione di ciascuna Provincia (dai 77 Comuni del Verbano-Cusio Ossola ai 315 di Torino), ed il cui funzionamento è regolato dalla Conferenza stessa (articolo 3).

b) L'esercizio associato di funzioni provinciali è disciplinato (articolo 4) in relazione a due esigenze: innanzi tutto quella di non modificare (tenuto anche conto della finalità limitata della legge di cui si tratta) l'attuale dimensione territoriale degli ambiti ottimali del servizio idrico ed in ogni caso di non aumentarne il numero; essi, come è noto, non coincidono (a differenza di quelli per i rifiuti) con il territorio provinciale, per cui è necessario in alcuni di tali ambiti prevedere una forma associativa dell'esercizio delle funzioni, sia pure tra un numero limitato di Province. In secondo luogo vi è la necessità di considerare che per alcune attività, in particolare nell'ambito del servizio rifiuti, può verificarsi che il funzionamento di alcuni impianti sia riferito a bacini interprovinciali, in relazione alle scelte di programmazione fatte dalla Regione; anche in tale caso si prospetta una gestione associata tra diverse Province.

In tutti questi casi la forma associativa indicata nella proposta è quella della convenzione obbligatoria, che le Province sono tenute a stipulare, facendo salvo l'intervento sostitutivo della Regione; tale forma mira a semplificare i procedimenti e a non costituire nuovi enti.

c) La successione nei rapporti giuridici ed il regime transitorio.

La disciplina proposta mira ad assicurare il massimo di continuità nei ruoli dei diversi enti locali e nell'erogazione dei servizi. In relazione a tali esigenze è prevista, in primo luogo (articolo 5) un meccanismo di successione nei rapporti in atto al momento del passaggio delle funzioni tra i vecchi organismi e le Province, demandando ad un successivo atto regionale la puntuale individuazione dei rapporti che transitano alle Province (ad esempio: in particolare risorse umane, finanziarie e strumentali), nonché i tempi e le modalità di passaggio.

In secondo luogo è prevista una breve fase di regime transitorio (articolo 6) - la cui durata è fissata dal 1° gennaio 2011 fino alla costituzione delle Conferenze di governo, con il termine massimo del 31 dicembre 2011 - nel quale le Province si avvalgono, per l'esercizio delle nuove funzioni attribuite, delle Autorità d'Ambito nel settore idrico e delle Associazioni d'Ambito, nonché dei Consorzi di Bacino nel settore dei rifiuti, assicurando la piena efficacia dei relativi atti, che vengono fatti propri dalla Provincia competente.

Torino, 27 ottobre 2010

H/ATO/illustrazionePropostaArticolatoATO

Proposta di articolato per legge regionale

“Attribuzione di funzioni amministrative in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”

Art. 1

Funzioni provinciali in materia di risorse idriche e di rifiuti urbani

1. Al fine di assicurare la cooperazione tra comuni e province nella gestione dei servizi pubblici locali concernenti le risorse idriche e i rifiuti urbani ed in attesa di una nuova normativa organica in materia, la presente legge disciplina l'attribuzione delle relative funzioni, in attuazione di quanto previsto - a modifica dell'art 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n.192 - nell'art. 1, comma 1-quinques, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito nella legge 26 marzo 2010, n° 42.
2. Dal 1° gennaio 2011 sono attribuite alle province le funzioni amministrative aventi ad oggetto il servizio idrico integrato, indicate dal d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che gli enti locali hanno sinora esercitato attraverso le autorità d'ambito della legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13.
3. Dal 1° gennaio 2011 sono attribuite alle province le funzioni amministrative del sistema integrato dei rifiuti urbani, indicate dal d.lgs.3 aprile 2006, n°152, che gli enti locali hanno sinora esercitato attraverso i consorzi di bacino e le associazioni d'ambito della legge Regione Piemonte 24 dicembre 2002, n. 24.

Art. 2

Partecipazione dei comuni

1. Le funzioni amministrative sono esercitate dalle province dopo aver acquisito, per le rispettive materie, il parere obbligatorio della conferenza di governo per la gestione integrata delle risorse idriche e della conferenza di governo per la gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'art. 3.
2. Resta ferma ogni altra disposizione che prevede la partecipazione dei comuni all'esercizio delle funzioni esercitate dalle autorità d'ambito della legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, dai consorzi di bacino e dalle associazioni d'ambito della legge Regione Piemonte 24 dicembre 2002, n. 24.
3. Nulla è innovato per quanto attiene alla disciplina in materie già di competenza delle province in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
Conferenze di governo

1. Sono istituite per ciascuna provincia la conferenza di governo per la gestione integrata delle risorse idriche e la conferenza di governo per la gestione integrata dei rifiuti urbani, cui rispettivamente spetta il rilascio dei pareri indicati al precedente articolo.
2. Nella composizione della conferenza di governo per la gestione integrata delle risorse idriche e della conferenza di governo per la gestione integrata dei rifiuti urbani è assicurata la rappresentanza dei comuni della provincia, anche in forma associativa, unitaria o per gruppi di comuni.
3. Con regolamenti provinciali sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della conferenza di governo per la gestione integrata delle risorse idriche, nonché della conferenza di governo per la gestione integrata dei rifiuti urbani; il regolamento concernente le modalità di funzionamento è approvato, previo parere vincolante della conferenza stessa espresso a maggioranza dei rispettivi componenti.

Art. 4
Esercizio associato di funzioni provinciali tramite convenzioni obbligatorie

1. Negli ambiti ottimali definiti dalla Regione per i servizi di cui alla presente legge che comprendono il territorio di più province, le funzioni provinciali sono esercitate in forma associata, tramite convenzioni obbligatorie stipulate dalle province stesse entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge
2. Decorso inutilmente il termine indicato dalla previa diffida regionale alla stipulazione della convenzione entro ulteriori due mesi, la convenzione è – in prima attuazione – deliberata dalla Giunta regionale con riferimento a quelle province che non vi abbiano provveduto.
3. La convenzione deliberata dalla Regione cessa non appena produca effetto la convenzione stipulata dalle province.
4. Le province esercitano altresì in forma associata, con le modalità indicate nei precedenti commi, le funzioni concernenti gli impianti tecnologici di recupero e smaltimento dei rifiuti, utilizzati a servizio del territorio di più province, secondo le indicazioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti.

Art. 5
Successione nei rapporti

1. Con successivo atto della Regione, definito d'intesa con le province, sono individuati i rapporti attivi e passivi instaurati dalle autorità d'ambito di cui alla legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, nonché dalle associazioni d'ambito e dai consorzi di bacino di cui alla legge Regione Piemonte 24 dicembre 2002, n. 24, nei quali le province competenti per territorio succedono; con tale atto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità della successione.

Art. 6
Regime transitorio

1. Le disposizioni concernenti il regime transitorio si applicano nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2011 ed il giorno di costituzione delle conferenze di governo di cui all'art. 3 e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

2. Nel periodo di regime transitorio le autorità d'ambito di cui alla legge Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13 nonché le associazioni d'ambito e i consorzi di bacino di cui alla legge Regione Piemonte 24 dicembre 2002, n. 24 svolgono la propria attività secondo quanto previsto nel successivo comma. Al termine del periodo di regime transitorio tali organismi sono posti in liquidazione – senza necessità di ulteriore atto o deliberazione – e si estinguono in conformità alle leggi che li riguardano.

3. Nel periodo di regime transitorio le province esercitano le funzioni loro attribuite con la presente legge avvalendosi degli organismi di cui al precedente comma, i cui atti sono fatti propri e producono effetto solo a seguito dell'adozione del relativo provvedimento da parte della provincia competente.

Torino, 27 ottobre 2010

H/ATO/PropostaArticolatoLRLATO